

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL D.M. 70/2016 RECANTE LA DISCIPLINA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 41 comma 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del Decreto Ministeriale 17 marzo 2016, n. 70, disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dell'Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione Europea.
2. Il presente Regolamento conformemente ed in attuazione del D.M. n. 70/2016 si applica ai tirocini iniziati a partire dal 6 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D.M. 70/2016), ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi della modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 – Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, l'aspirante tirocinante deve presentare nella Segreteria dell'Ordine la domanda di iscrizione rinvenibile sul sito dell'Ordine, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta.
2. Alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti va allegata una dichiarazione in cui l'Avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica, in via esclusiva o prevalente (*dominus*), indica, sotto la sua personale responsabilità, il numero e il nome di eventuali altri suoi praticanti.
3. Ai fini delle comunicazioni, il praticante avvocato deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, mentre per le notifiche il praticante deve indicare il proprio indirizzo di residenza.
4. Il periodo di tirocinio della durata di 18 mesi inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.
5. Alla domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui egli, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare se svolga una qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato, indicandone i giorni, gli orari e le modalità di svolgimento. Il praticante è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.
6. Nel caso previsto dal comma 5 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio delibera l'iscrizione nel Registro dei Praticanti; qualora non ricorrano, dispone con delibera motivata il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal Registro dei Praticanti.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio professionale deve essere svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale, secondo le modalità stabilite dal D.M. 70/2016 e s.m. e dal presente regolamento.
2. Per assiduità si intende la frequentazione continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo; tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque

opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno 20 ore settimanali, fermo quanto previsto dall'art. 10 comma 4.

3. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.

4. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

5. Qualora il praticante si trasferisca dallo Studio dell'Avvocato presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

6. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso uno Studio Professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

7. Oltre che nella pratica svolta presso uno Studio professionale, il tirocinio consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto previsto dalla normativa.

8. L'attività di praticantato svolta presso gli Uffici Giudiziari è disciplinata dal Regolamento Ministeriale, emanato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

9. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dall'art. 10 comma 4, e fermo il requisito di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento.

10. Resta ferma l'applicazione dell'art. 41 comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'art. 73 comma 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4 – Pratica integrativa

1. Il praticante che intende svolgere la pratica seguendo contemporaneamente anche l'attività di un secondo Avvocato in un altro studio con diverso domicilio, deve rivolgere preventiva domanda al Consiglio dell'Ordine indicando le modalità concrete di svolgimento di tale pratica integrativa e allegando una dichiarazione di disponibilità di questo secondo Avvocato.

2. Il Consiglio dell'Ordine, nell'autorizzare la pratica integrativa, può prescrivere anche specifiche modalità di svolgimento che il praticante è tenuto ad osservare affinché la stessa sia valida.

3. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due Avvocati di studi diversi.

4. In tal caso, entrambi gli avvocati, ognuno per la parte che gli compete, sono tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica, sottoscrivendolo.

Art. 5 – Obblighi e doveri del Dominus

1. L'Avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica professionale ha il dovere di seguirlo sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendone la proficuità per consentire un'adeguata formazione del praticante.

2. L'Avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è impegnato a rispettare i principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.

3. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'Avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
4. La frequentazione dello Studio dell'Avvocato dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'Avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica.
5. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni, l'Avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
6. Per assicurare un proficuo svolgimento della pratica professionale, l'Avvocato che intenda accogliere presso il proprio studio un praticante deve avere almeno cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale; è opportuno che ciascun Avvocato non accolga presso di sé più di tre praticanti contemporaneamente.
7. L'Avvocato è tenuto ad ospitare il praticante in un locale idoneo del suo studio.
8. Il praticante ha diritto, in ogni caso, ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio legale, ivi comprese le spese per trasferte in automobile.
9. Il praticante può seguire anche pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale. L'Avvocato deve, compatibilmente con i propri impegni, consigliare il praticante che ne richieda il parere.
10. Il praticante deve, tuttavia, curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'Avvocato presso cui svolge la pratica.
11. Le pratiche che l'Avvocato affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

Art. 6 – Tenuta del libretto di pratica

1. Per ogni semestre di pratica, il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, di cui 5 civili, 5 penali e le restanti 10 avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, civile, penale e amministrativa, tributaria ovvero avanti a Collegi Arbitrali e/o Organismi di Mediazione, con esclusione di quelle di mero rinvio.
2. Non possono essere annotate più di 3 udienze al giorno, con il limite di 2 davanti allo stesso giudice. È preferibile che l'attività di udienza sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.
3. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate dal *Dominus* o da altri professionisti dello studio, anche non associati, presso cui il praticante svolge la pratica professionale, previa comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con l'assenso dell'altro professionista, oppure quelle patrociniate dall'Avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica integrativa ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
4. L'effettiva partecipazione alle udienze civili dovrà essere comprovata dal modulo di udienza che, sottoscritto dal *Dominus* o da altro avvocato previamente indicato al Consiglio dell'Ordine, va allegato al libretto della pratica; per i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo la certificazione di cui al precedente comma può essere sostituita dalla produzione di copia del verbale d'udienza dal quale risulti che il praticante ha svolto le mansioni di difensore.
5. L'effettiva partecipazione alle udienze penali sarà attestata mediante apposizione della firma leggibile dell'Avvocato in margine al libretto di pratica, in corrispondenza dell'annotazione dell'udienza stessa.
6. Oltre all'attività d'udienza, per ogni semestre di pratica, il praticante deve indicare nel proprio libretto almeno 8 atti giudiziari o stragiudiziali alla redazione dei quali egli ha collaborato e redigere una approfondita relazione sulla pratica professionale svolta illustrando almeno 4 questioni giuridiche da lui esaminate ed una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio.
7. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

8. L'Avvocato con cui il praticante ha collaborato per l'approfondimento delle questioni giuridiche, comprese quelle illustrate nella relazione approfondita, attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente in margine al libretto di pratica e in calce alla relazione.

Art. 7 - Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali; il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al Consiglio dell'Ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

3. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata; si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 8 – Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'Avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

5. Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato; l'interessato deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal Registro dei Praticanti.

Art. 9 – Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'Avvocato

1. Trascorsi sei mesi dall'inizio della pratica, il praticante, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'Avvocato presso il quale svolge la pratica.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal Consiglio dell'Ordine: al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocato o dell'Ufficio Pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41 comma 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; la formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola "praticante" avanti alla parola avvocato.

4. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal Consiglio dell'ordine, al Presidente del Tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Art. 10 – Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica

1. Il Consiglio dell'Ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli Uffici Giudiziari, e gli Uffici Legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, e all'osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al Consiglio dell'Ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza mediante verifica semestrale del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine il 20 giugno 2019.